LEGGE REGIONALE

Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse regionale per il trasporto di persone

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

'Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse regio nale per il trasporto di persone".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

TITOLO I FINALITA'

Art. 1

La presente legge stabilisce le norme per la organizzazione dei servizi di trasporto di interesse regionale e la disciplina degli autoservizi per il trasporto di persone, di cui all'art. I lettera b) del D.P.R. 14.1.1972, n. 5 e al l'art. 84 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 2

(Piano regionale dei trasporti) ·

Il piano regionale dei trasporti è lo strumento col quale si realizza sul territorio regionale un sistema equilibrato del trasporto, strettamente connesso alle linee di sviluppo socio-economico e di assetto territoriale. Detto sistema deve soddisfare le esigenze di mobilità delle persone e di trasporto delle mer ci con servizi che, garantendo regolarità, sicurezza e comfort, rispondano a cri teri di essenzialità, produttività ed economia di gestione.

Il piano, i cui obiettivi vanno armonizzati con quelli del piano nazionale dei trasporti, viene formulato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali e le forze sociali della Regione Puglia, e sottoposto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge all'approvazione del Consiglio regionale.

Il piano, ai fini dell'organizzazione dei servizi di cui all'art. 1:

a) individua i bacini di traffico;

b) traccia la rete delle linee interbacino;

c) fissa i criteri per la determinazione della efficienza e della produttività dei servizi, ne stabilisce gli standards ottimali e i campi di variabilità am missibile dei parametri indicatori;

d) definisce la politica tariffaria;

- e) enuncia le direttive ed i criteri cui devono conformarsi i piani di trasporto di bacino;
- f) determina la misura ed i criteri di intervento finanziario della Regione nel campo dei trasporti.

l criteri, gli obiettivi e le finalità del piano regionale dei trasporti so

no fissati con apposito quadro di riferimento.

Il quadro di riferimento si richiama nelle forme e nel contenuto a quello per la formazione del piano nazionale dei trasporti e ne sviluppa gli indirizzi e le linee, tenuta presente la specifica realtà regionale. E' predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato con delibera del Consiglio regionale.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA.

Per la redazione del piano la Giunta regionale può avvalersi di prestazioni esterne rivolgendosi di preferenza ad Istituti universitari.

Art. 3

(Bacini di traffico)

Ai fini della strutturazione organica del sistema di trasporti, il territo rio regionale è suddiviso in bacini di traffico.

Il bacino di traffico coincide, di norma, con l'area di più Comuni, entro la quale si svolge il traffico prevalente in rapporto ai suoi centri di interes se da servire con un sistema di trasporto coordinato ed integrato.

Fino a quando non sara definito il piano regionale dei trasporti, i bacini di traffico coincidono con gli ambiti provinciali nei quali è suddiviso il territorio regionale.

Detta determinazione può essere modificata con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 4

(I) Consorzio di bacino)

Nell'ambito di ciascum bacino è istituito il Consorzio di bacino che esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto delegate dalla Regione.

Tale Consorzio è formato ai sensi della legge comunale e provinciale R.D. 3 marzo 1934, n. 383 tra l'Ente Regionale Pugliese dei Trasporti (E.R.P.T.), la Provincia o le Province interessate ed i Comuni del bacino.

I Consorzi di bacino potranno ritenersi validamente costituiti alla condizione che vi partecipino l'E.R.P.T., la Provincia o le Province interessate ed un numero di Comuni che, insieme con il capoluogo, o i capoluoghi, rappresenti no almeno l'80% della popolazione residente nel bacino.

Tutti gli oneri finanziari per la costituzione di detti organismi faranno carico all'E.R.P.T.

Art. 5 '

(Piano dei trasporti di bacino)

I Consorzi di cui al precedente art. A elaborano i piani di trasporto di bacino in conformità delle indicazioni del piano regionale di cui sviluppano gli aspetti connessi con le rispettive arec di influenza.

Il piano dei trasporti di bacino deve essenzialmente contenere:

a) la rete delle linee di bacino;

b) le forme di coordinamento dei vari servizi pubblici di trasporto;

 c) l'indicazione dei modi di produzione del servizio e la formulazione di eventuali programmi di pubblicizzazione;

d) il piano economico è finanziario, articolato in programmi annuali o pluriènnali per la produzione del servizio nonche per lo sviluppo ed il miglioramen to dei trasporti di bacino.

Il piano dei trasporti di bacino e le sue varianti sono approvati dal Con-

siglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Esso si attua mediante programmi annuali o pluriennali che indichino il com plesso delle attività degli enti di gestione interessati in un quadro di compati bilità tecnica e finanziaria.

Art. 6

(Delega di Consorzi di bacino)

Ai Consorzi di bacino di cui all'art. 4 sono delegate, con la presente legge, le seguenti funzioni amministrative:

a) la predisposizione e la proposta del piano dei trasporti di bacino di cui all'art. 5, ivi compresa la formulazione dei piani annuali o pluriennali di investimento per lo sviluppo e il miglioramento dei trasporti di bacino;

b) l'istruttoria relativa all'approvazione dei programmi di esercizio delle auto

linee di bacino e relative variazioni;

c) l'approvazione degli orari da osservare sulle singole autolinee, sulla base dei programmi dei servizi approvati;

d) l'approvazione delle tabelle potimetriche e dei prezzi dei biglietti e degli

abbonamenti, sulla base delle tariffe vigenti.

La delega delle funzioni sopraelencate viene disposta con provvedimento del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla costituzione degli organismi direttivi del Consorzio. Con il medesimo provvedimento saranno altresi definite le modalità di attuazione delle deleghe nonchè i rapporti finanziari conseguenti.

TITOLO III DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI

Art. 7

(Classificazione)

Gli autoservizi pubblici di linea sono classificati in regionali e di baci DO.

Sono linee regionali quelle che soddisfano relazioni principali di traffi-

co che interessano più di due bacini.

Sono linee di bacino quelle che si svolgono all'interno di un solo bacino o che vi appartengano funzionalmente anche se si svolgono in parte sul territorio di un bacino limitrofo. Le linee di bacino che collegano insediamenti urbani minori ad un centro urbano dominante, con il quale esista sostanziale continuità di abitato, sono considerate suburbane.

I servizi pubblici di trasporto si distinguono in:

- 1) ordinari, quando il servizio sia offerto alla generalità degli utenti a norma li condizioni di trasporto;
- 2) speciali, quando il servizio sia riservato a determinati gruppi di utenti ed a condizioni particolari di trasporto;

3) di gran turismo, quando abbiano finalità esclusivamente turistiche.

I servizi di trasporto di competenza dei Comuni sono distinti dai servizi di bacino, ma sono con questi coordinati.

Art. 8

(Produzione del servizio)

La produzione dei servizi di bacino è effettuata, nel quadro della massima economicità di gestione, dal Consorzio di bacino da costituirsi ai sensi del T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2572.

I Consorzi, all'atto della loro costituzione, provvederanno ad assumere subito la gestione dei servizi già pubblicizzati con provvedimenti di precarietà ed emergenza, subordinando l'assunzione dei restanti servizi all'attuazione dei programmi di pubblicizzazione di cui agli artt. 5 e 14.

Contestualmente con l'assunzione dei servizi pubblicizzati da parte dei Consorzi, la Regione dispone la revoca degli affidamenti precari che all'epoca risulteranno ancora operanti a favore di aziende pubbliche o private.

Art. 9

(Linee interbacino)

La concessione relativa a linee interbacino viene rilasciata dalla Giunta regionale, nell'ambito della disciplina di cui alla legge 28.9.1939, n. 1822, preferibilmente in favore del Consorzio di bacino entro il quale si svolge la maggiore percorrenza delle linee stesse.

Art. 10

(Concessioni ed autorizzazioni)

Gli autoservizi che non sono assunti in gestione diretta dai Consorzi sono dati in concessione ai richiedenti che siano in possesso dei requisiti di idonei tà morale, tecnica e finanziaria.

Al rilascio delle concessioni provvede la Giunta regionale, sentito il Consorzio o i Consorzi di bacino interessati, nell'ambito della disciplina di cui alla legge 28.9.1939, n. 1822, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi antt. 11 e 12.

Sono soggetti ad autorizzazione:

- a) i prolungamenti di linee urbane nel territorio di un altro Comune, purchè non concorrenti con linee di bacino esistenti, fermo restando il regime di linea urbana;
- b) i servizi di trasporto occasionali, per un periodo non superiore ad un mese;
 c) i servizi sperimentali finalizzati all'accertamento delle caratteristiche del traffico e dell'adeguamento delle modalità di esercizio in funzione dell'istituzione di nuove linee in concessione.

Art. 1)

(Domande relative alle concessioni)

Per il rilascio di nuove concessioni o per modifiche di quelle in atto, la domande sono rivolte al Presidente della Giunta regionale, corredate dal piano tecnico-economico. In particolare il piano deve comprendere:

a) il programma di esercizio;

 b) il programma economico contenente la previsione dei costi e dei ricavi di esercizio, nonche la indicazione del personale e degli automezzi necessari all'effettuazione dei servizi.

Art. 12

(Procedure per il rilascio e le modificazioni delle concessioni)

Per il rilascio e le modifiche delle concessioni di cui al precedente articolo, l'Assessore regionale ai Trasporti promuove una conferenza dei servizi cui partecipano l'Assessore stesso o suo delegato, i rappresentanti degli Enti

locali interessati, il Consorzio di bucino interessato, un rappresentante dell'Azienda richiedente la concessione, le altre aziende concessionarie di servizi di pubblico trasporto ricadenti nel bacino nonchè un rappresentante di ciascuna delle Aziende ferroviarie interessate ai trasporti nel bacino.

Tale conferenza dei servizi, tenuto canto dell'equilibrio tecnico-economico del complesso del servizio nell'area interessata, ha lo scopo di verificare:

 a) le ragioni di interesse pubblico per la istituzione o la modifica della linea;
 b) la possibilità di coordinare la linea oggetto dell'istruttoria con altre linee interferenti o altri servizi di trasporto, l'opportunità di eliminare divieti di carico e di servizio tra linee afferenti a diverse concessioni, nonchè di attuare il riconoscimento reciproco dei titoli di viaggio;

c) l'armonizzazione degli orari di tutti i servizi.

La conferenza dei servizi di cui al presente articolo sostituisce la riunio ne compartimentale prevista dalla Circolare Ministeriale 18.7.1955, n. 326.

Art. 13

(Modifiche delle concessioni in atto)

La Giunta regionale ha facoltà di introdurre nel corso dell'anno variazioni nel percorso di esercizio delle singolo linee concesse, in dipendenza di esigenze di coordinamento tra più linee anche di aziende diverse e in dipendenza di motivate esigenze dell'utenza.

In questo quadro la Giunta regionale può anche adottare provvedimenti per la istituzione di nuovi servizi esistenti e formulare programmi unitari per più li-

nee di una stessa area.

Tutti i provvedimenti previsti dai commi precedenti sono vincolanti per le a ziende concessionarie e possono essere adottati anche su richiesta motivata degli Enti locali interessati.

Art. 14

(Programma regionale di pubblicizzazione del servizio di pubblico trasporto)

La Regione, sulla base dei programmi di bacino, formula annualmente un programma regionale di pubblicizzazione dei servizio di pubblico trasporto.

Il programma annuale contiene essenzialmente:

- a) l'individuazione delle aziende, delle linee o dei gruppi di linee da pubblicizzare entro l'anno;
- b) l'indicazione dell'organismo pubblico prescelto per la gestione dei servizi, unitamente ad una valutazione in merito alle sue capacità organizzative;

 c) l'indicazione delle possibilità di invegrazione dei servizi da pubblicizzare con quelli gestiti dall'organismo pubblico prescelto;

 d) l'indicazione dei mezzi di esercizio, distinti tra personale, autobus ed impianti, necessari per assicurare la continuità dei servizi da pubblicizzare, nella nuova realtà gestionale;

e) il fabbisogno finanziario per effettuare l'operazione e le prospettive di carattere socio-economico-gestionale derivanti dalla pubblicizzazione del ser-

vizio.

Il programma annuale di pubblicizzazione è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 15

(Cessazione delle concessioni)

In consequenza dell'approvazione del programma unnuale di cui al preceden-

zione delle concessioni relative alle linee comprese nel programma stesso.

Per il rilievo delle attrezzature fisse e del materiale rotabile di proprie tà delle imprese cessanti si applicano le disposizioni di cui all'articole 17.

Art. 16

La proposta del Consorzio di cui all'articolo precedente è formalizzata con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 17

(Disciplina dei rapporti economici in caso di cessazione delle concessioni)

Nei casi di cessazioni di concessioni, i concessionari interessati possono richiedere all'Ente Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.) il rilievo totale o parziale delle attrezzature fisse e del materiale mobile utilizzato per l'esercizio delle linee per le quali è stata disposta la cessazione, per un corrispet tivo pari al valore di scambio capitalizzato dei miglioramenti e secondo lo stato d'uso.

Per l'espletamento delle trattative relative ai beni patrimoniali il Presidente della Giunta regionale fissa un termine massimo di giorni novanta.

Trascorso tale termine senza che le parti abbiano raggiunto l'accordo, l'in dividuazione dei beni e la determinazione dell'indennizzo saranno demandati ad \overline{u} na commissione, nominata, entro i successivi 20 giorni, dal Presidente della Giun ta regionale e composta:

a) da un Presidente designato d'accordo tra le parti, o, in caso di mancato accordo, dal Tribunale di Bari;

b) da due membri nominati dall'E.R.P.T.;

c) da due membri nominati dal concessionario.

Art. 18

(Trasferimento di personale in caso di cessazione di concessione)

All'organismo pubblico che subentra ai concessionari cessanti, è fatto obbligo di assumere gli agenti addetti ai servizi di trasporto ricevuti, facendone salve le posizioni giuridiche ed economiche legittimamente acquisite.

Il concessionario cessante definirà direttamente con l'organismo pubblico subentrante i rapporti di credito o debito del personale da trasferire, e derivanti da contratto di lavoro. Entrambi i concessionari restano comunque solidalmente responsabili nei confronti dei lavoratori interessati.

Il contingente di personale trasferito coincide, per numero e qualifiche, con quello risultante dall'organico approvato alla data del provvedimento di ces sazione.

Nell'interno dell'organismo pubblico il personale trasferito conserva i di ritti acquisiti nell'azienda o gestione di provenienza e viene utilizzato tenuto conto delle mansioni svolte in precedenza.

TITOLO IV INTERVENTI FINANZIARI

Art. 19

(Le aziende interessate)

Il Consorzio di bacino interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici autoservizi di linea mediante sovvenzioni di esercizio finalizzate a garantire l'equilibrio economico delle gestioni medesime.

Gli interventi finanziari predetti trovano applicazione nei confronti di tut te le imprese pubbliche e private che esercitano pubblici autoservizi di linea su concessione regionale oppure sulla base di affidamento provvisorio e precario pur chè deliberati dalla Giunta regionale.

Art. 20

(Previsione annuale del programma di esercizio)

Entro il 30 settembre di ciascun anno, la Giunta regionale, valutata sulla base dei programmi di bacino di cui al precedente art. 4 l'importanza socio-eco nomica di ciascuna autolinea e la situazione di eventuale concorrenzialità rispet to ai trasporti ad impianto fisso, determina, sentita la competente Commissione consiliare, le risorse da destinare per il finanziamento dei servizi automobilistici, nonchè le autolinee da ammettere a godere, nell'anno successivo, dei bene fici finanziari di cui al precedente art. 19.

Dalle autolinee predette sono escluse quelle di gran turismo.

Art. 21

(Sovvenzione di esercizio)

Il Consorzio di bacino accorda alle imprese che ne hanno titolo a norma dell'art. 19 una sovvenzione annua di asercizio.

La sovvenzione viene determinata in via preventiva ed è riferita al comples so delle autolinee autorizzate e tiene conto della percorrenza chilometrica di programma, dei prodotti dell'esercizio, dell'ammortamento degli investimenti o di eventuali noli autorizzati di materiale rotabile, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari.

Dal computo delle percorrenze saranno esclusi i servizi effettuati con onere a carico del committente.

In sede di prima applicazione della legge, la sovvenzione non potrà superare quattro volte il valore delle entrate lorde previste per i prodotti del traffico.

Entro un quinquennio, a decorrere dall'anno 1980, l'ammontare della sovven zione dovrà essere ridotto ad un valore non superiore allo stesso ammontare del prodotti.

Per conseguire tale risultato il Consorzio di bacino dispone, previa autorizzazione della Giunta regionale, adeguamenti tariffari e prescrive provvedimenti finalizzati all'aumento della produttività e a migliorare il coordinamento tra le diverse autolinee con i servizi ad impianto fisso.

Art. 22

(Modalità di accesso alla sovvenzione)

In sede di prima applicazione della presento legge e fino a quando non sia

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

costituito il Consorzio di bacino competente, le aziende pubbliche e private interessate ad ottenere la sovvenzione di esercizio di cui all'art. 21 dovranno far pervenire all'Assessorato regionale ai l'assporti, nei termini che saranno fissati dallo stesso Assessorato e relacivamente alle concessioni in atto autoriz zate, domanda corredata dal bilancio di previsione per l'esercizio 1981 al fine di motivare l'entità della richiesta di sovvenzione.

Art. 23

(Erogazione delle sovvenzioni)

Le sovvenzioni di esercizio accordate ai sensi della presente legge sono annuali e possono essere corrisposte a rate trimestrali anticipate.

L'erogazione delle singole rate è subordinata ad esplicita dichiarazione di regolare esercizio rilasciata dalla Azienda interessata.

Art. 24

(La convenzione)

La sovvenzione di cui al precedente art. 21 deriva da una convenzione annuale approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

La convenzione è sostitutiva di ogni altra convenzione a qualsiasi titolo in precedenza stipulata per i servizi integrativi o sostitutivi di linee ferroviarie e tramviarie.

Nella convenzione sono indicati:

- a) l'elenco degli autoservizi da svolgere;
- b) i programmi di esercizio;
- c) la consistenza del parco del materiale rotabile e le sue caratteristiche;
- d) la consistenza degli impianti fissi impegnati nell'esercizio;
- e) l'organico del personale;
- f) il trattamento economico e normativo riconosciuto al personale;
- g) le tariffe;
- h) eventuali condizioni limitative degli esercizi;
- i) l'ammontare della sovvenzione.

A garanzia del servizio, le imprese private sono tenute a versare una cauzione pari ad un quarto della sovvenzione annuale.

Art. 25

(Revisione della sovvenzione)

Entro il 30 giugno di ogni anno si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente sulla base dei consuntivi relativi a detto anno, tenendo conto dei mutati oneri derivanti da soppressioni o da istituzioni di nuovi servizi e dalle variazioni nei programmi di esercizio, allorche tali provvedimenti siano stati debitamente autorizzati dalla Giunta regionale. Sarà inoltre tenuto conto della mutata entità degli oneri relativi al materiale ed al personale.

Gli accordi integrativi aziendali che comportino maggiori costi diretti ed in diretti del personale e comunque maggiori oneri per l'azienda assumono efficacia i fini della revisione della sovvenzione a seguito di approvazione della Giunta regionale.

In sede di revisione sarà prevista l'adozione di provvedimenti per la realizzazione di economie compatibili con l'importanza dei servizi svolti.

La sovvenzione rideterminata a consuntivo per l'anno precedente potrà essere assunta come preventiva per l'esercizio in cui ha avuto luogo la revisione.

In relazione a particolari esignaze di traffico, o per procedere ad una di versa ristrutturazione dei servizi, il Consorzio di bacino può disporre in quallunque momento la revisione della convenzione.

Art. 26

(Risoluzione anticipata della convenzione)

Nei casi di deficienze dei servizi o di inadempienze alle condizioni previ ste dalla convenzione, l'Assessore regionale ai Trasporti, anche su segnalazione del Consorzio di bacino, contesta gli inconvenienti al concessionario, assegnando un congruo termine per la loro eliminazione.

Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale provvede per la risoluzione anticipata della convenzione e per la contestuale decadenza della con

cessione.

La risoluzione anticipata della convenzione può essere chiesta dal conces-

sionario, contestualmente a formale rinuncia alle concessioni.

Nei casi di risoluzione anticipata della convenzione la Giunta regionale as segnerà i servizi al Consorzio di bacino, se costituito, o al concessionario che, per il livello organizzativo e la finitimità dei servizi stessi, offra maggiori garanzie per il loro regolare svolgimento.

Con il medesimo provvedimento la Giunta deciderà anche in merito all'utiliz zazione del personale addetto ai servizi ed al rilievo del materiale e degli impianti messi a disposizione del recedente, nella misura ritenuta, dalla Giunta

stessa, necessaria per la prosecuzione dei servizi.

Qualora le deficienze e le inadempienze vengano riscontrate a carico dei Consorzi di bacino, la Giunta regionale procederà nei confronti dei relativi Consigli di Amministrazione ai sensi del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 27

(Piano autobus)

Il piano relativo al fabbisogno di autobus è redatto dall'E.R.P.T. ogni tre anni e tiene conto delle indicazioni rivenienti dai piani di bacino nonchè delle esigenze delle imprese produttrici dei servizi.

Detto piano riguarda l'intero settore del trasporto pubblico su gomma, sia pubblico che privato, sia urbano che extraurbano o suburbano, ed è sottoposto

all'approvazione del Consiglio regionale.

Per l'attuazione del piano, la Giunta regionale trasferisce annualmente al l'E.R.P.T. i fondi rivenienti da appositi finanziamenti statali o regionali.

L'E.R.P.T. provvede alla gestione del piano, formulando appositi programmi annuali.

Tali programmi sono sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta

regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Contestualmente, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le condizioni anche di natura finanziaria per l'affidamento agli Enti ed alle imprese assegnatarie degli autobus acquistati.

Gli autobus acquistati ai sensi del presente articolo debbono risultare con

formi ai tipi unificati dal Ministero dei Trasporti.

Gli autobus acquistati con finanziamenti pubblici non possono essere adibiti a servizi diversi da quelli pubblici di linea.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE

Art. 28

(I controlli delle gestioni)

In concomitanza con l'introduzione del regime sovvenzionale, ciascun Consorzio di bacino, d'intesa con l'Assessorato regionale ai Trasporti, avvierà un'approfondita serie di controlli delle gestioni al fine di individuare, unitamente alla economicità delle gestioni stesse, i settori di ciascuna azienda abbisognevoli di interventi razionalizzanti, nonche le linee che per scarsa produttività abbiano perduto l'originaria funzione di traffico.

Per consentire e favorire tali controlli, le aziende concessionarie sono tenute a presentare, annualmente in sede di revisione della sovvenzione, ed anche trimestralmente in occasione dei ratei, al Consorzio di bacino competente i documenti da questo richiesti per il rilevamento sistematica dei dati di esercizio, de gli elementi di costo e degli elementi statistici del movimento.

Dagli elementi suddetti e dalla loro successiva elaborazione il predetto Con sorzio trarrà i parametri di efficienza di ciascun complesso aziendale con rife-

rimento al personale, al materiale rotabile ed al servizio offerto.

La documentazione di cui al precedente comma, corredata da una relazione del Consorzio di bacino, è trasmessa all'Assessorato regionale ai Trasporti che dall'esame dei parametri suddetti trarrà gli elementi per formulare gli standards di efficienza intesi come soglie di quantità e di valori massimi e/o minimi ammissibili per ciascun parametro.

Entro tre anni a decorrere dall'anno 1980 l'E.R.P.T. adotterà le iniziative necessarie per la memorizzazione e l'elaborazione elettronica dei dati di eserci-

zio relativi alle singole linee ed ai singoli complessi aziendali.

Entro il medesimo periodo di tempo l'E.R.P.T. assumerà le iniziative necessarie per attuare un sistema di emissione e obliterazione meccanizzato dei titoli di viaggio su tutte le autolinee di competenza regionale.

Art. 29

(Vigilanza)

La vigilanza sullo svolgimento dei servizi è esercitata dall'Assessorato regionale ai Trasporti.

I funzionari dell'Assessorato ai Trasporti hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilità ed i documenti delle aziende relativi alla gestione dei servizi ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse e nelle officine, previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento.

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'Assessorato, di fornire a questo tutti i dati o elementi concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato.

Art. 30

(Sanzioni pecunarie)

Salvo il provvedimento di risoluzione del rapporto concessionale, il concessionario incorre in sanzioni pecunarie, comminate dal Presidente della Regione \overline{o} dall'Assessore regionale ai Trasporti, se delegato, in ogni caso di infrazione de gli obblighi derivanti dalla convenzione di cui all'art. 24.

La misura delle sanzioni, da un minimo di lire 20.000 ad un massimo di lire 1.000.000, viene determinata dal Presidente della Giunta o dall'Assessore regiona le ai Trasporti, se delegato, tenuto conto della gravità dell'inadompienza.

Il provvedimento relativo deve essere precedito da formale contestazione.

Nei casi in cui sia stata formalizzata la nomina del responsabile dei servi zi, le contestazioni e le relative sanzioni pecumarie saranno rivolte nei confronti di detto responsabile.

Art. 31

(Tassa di concessione e contributo di sorveglianza)

I servizi esercitati su concessione regionale sono soggetti a tassa di con-

cessione nella misura prevista dalle apposite leggi regionali.

Il contributo di sorveglianza di cui alla legge 9 marzo 1949 n. 106 e succes sive modificazioni è fissato nella misura di una lira per autobus-kilometro di per correnza annua e viene corrisposto per metà allo Stato e per metà alla Regione.

Art. 32%

(Trattamento giuridico ed economico del personale)

Al personale dipendente dalle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici autoservizi di linee regionali per viaggiatori, è riconosciuto il trattamento giuridico e normativo previsto dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e dalla legge

1 gennaio 1978, n. 30, in quanto applicabile.

A tutti i dipendenti delle medesime aziende si applica il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri nella parte che si riferisce alle aziende associate alla FENIT, e dagli accordi integrativi aziendali da detto contratto consentiti. Restano comunque valide le posizioni normative ed economiche già acquisite presso le rispet tive aziende.

Al personale delle aziende fino a 25 dipendenti, su richiesta delle organizzazioni sindacali provinciali e di categoria maggiormente rappresentative sul pia no nazionale, si applicano, in quanto compatibili, gli accordi integrativi stipulati dall'azienda operante nel bacino che abbia il minor numero di dipendenti.

TITOLO VI DISCIPLINA TARIFFARIA

Art. 33

(Unificazione tariffaria)

Le tariffe degli autoservizi pubblici di linea di competenza regionale, ivi compresi quelli delle autolinee integrative o sostitutive di Ferrovie, vengono calcolate in misura proporzionale alla distanza e su base costante.

Art. 34

(Biglietti ordinari)

Il prezzo del biglietto di corsa semplice deve essere calcolato moltiplican do la base tariffaria a viagg/km per il numero dei kilometri di percorso arroton dati al km superiore.

I prezzi dei biglietti di andata e ritorno sono calcolati moltiplicando per

due il prezzo del biglietto di c.s. ridotto del 20%.

I prezzi dei biglietti di c.s. e a.r. ottenuti come sopra sono arrotondati alle 100 lire superiori.

La base tariffaria da adottare non potrà risultare inferiore a quella prati-

cata dall'Azienda Autonoma FF.SS. per i biglietti di II classe.

Con l'entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei biglietti saranno formati applicando la base tariffaria di lire 23,29/km.

I prezzi minimi dei biglietti di c.s. e a.r. sono fissati pari a quelli cal-

colati per una percorrenza di dieci kilometri.

La variazione di base tariffaria è deliberata dalla Giunta regionale, su con forme parere della Commissione consiliare competente, ogni qualvolta risulti necessario al fine di commisurare le tariffe ai costi di esercizio.

L'approvazione di nuove tarifie resta comunque subordinata al raggiungimento delle condizioni di pareggio del conto economico di esercizio, talche dovrà ritenersi ingiustificato qualsiasi aumento che, superando le accennate condizioni, possa tradursi in maggiori utili per l'esercente.

Nell'esercizio di autolines parallele a linee esercitate con impianti fissi e con queste concorrenti possono trovare applicazione prezzi superiori a quelli

di cui al presente articolo.

Spetta alla Giunta regionale il compito di individuare le linee o le tratte

di linee concorrenti e di fissare il più elevato livello di tariffa.

Nell'esercizio di tale funzione la Ciunta regionale dovrà tenere conto, oltre che dell'aspetto concorrenziale dei servizi, anche dell'opportunità di conseguire, attraverso la diversificazione tariffaria, la più idonea ripartizione del traffico tra i due modi di trasporto, specialmente nei casi in cui il trasporto con impianti fissi risulti rispondente alle esigenze dei viaggiatori, sia sotto l'asspetto quantitativo che qualitativo.

Nei casi considerati nel presente articolo la maggiorazione dei prezzi automo bilistici rispetto ai corrispondenti prezzi del servizio a impianti fissi, non dovra risultare inferiore al 20% con un minimo di sovrapprezzo, per ciascun bigliet-

to, di lire 200.

Sui servizi classificati ordinari che abbiano la funzione preminente di colle gamento di un Comune con il proprio scalo ferroviario, ai viaggiatori muniti di abbonamento ferroviario per relazioni che hanno origine o destinazione presso lo sca lo ferroviario stesso, i prezzi degli abbonamenti saranno equiparati agli abbonamenti applicati dalle FF.SS. per distanze corrispondenti.

Sulle autolinee di gran turismo la base tariffaria viene determinata annualmente in sede di rilascio o di rinnovo delle concessioni e non può risultare inferiore a quella praticata dall'Azienda FF.SS. per i biglietti di I classe.

Art. 35

(Bagagli)

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con se gratuitamente un bagaglio di peso non superiore ai 10 kg. e di dimensioni non superiori a cm. 50x30x25.

I bagagli che superino le anzidette misure dovranno essere regolarizzati con tassa di importo pari al costo del biglietto di corsa semplice sulla relazione di viaggio; per i bagagli di peso superiore ai 10 kg. la tassazione deve essere fatta di 10 kg. in 10 kg. con biglietti di importo pari a quelli di c.s. sulla relazione di viaggio, al netto dei primi 10 kg. che sono trasportati in franchigia.

Art. 36

(Abbonamenti)

E' fatto obbligo alle aziende esercenti le pubbliche autolinee di rilasciare a richiesta i seguenti tipi di abbonamento, validi per effettuare una corsa di andata ed una di ritorno al giorno:

- a) settimanali validi per effettuare quattro corse di andata e quattro di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedi alla domenica;
- b) settimanali validi per effettuare cinque corse di andata e cinque di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedi alla domenica;
- c) settimanali validi per effettuare sei corse di andata e sei corse di ritorno da usufruirsi nel periodo di una settimana dal lunedi alla domenica;
- d) mensili validi per effettuare ventuno corse di andata e ventuno di ritorno da usufruirsi nel mese per il quale è stato rilasciato;
- e) mensili validi per effettuare venticinque corse di andata e venticinque corse di ritorno da usufruirsi nel mese per il quale è stato rilasciato.
- Gli abbonamenti settimanali di cui alla lettera a) saranno rilasciati a richie sia soltanto per le settimane in cui ricadono festività infrasettimanali legalmente riconosciute.
- Il prezzo degli abbonamenti settimanali sarà calcolato moltiplicando la base tariffaria per il numero delle corse previste e per il numero dei chilometri della relazione di viaggio, arrotondati al chilometro superiore, e applicando i seguenti sconti:

- per	i primi		10 km.	20%
∽ da	11 km	a .	20 km.	30%
- da	21 km	à	30 km.	40%
- da	31 km	a	40 km.	50%
- da	41 km	a	50 km.	€0%
- da	51 km	а	60 km.	70%
- da	61 km			80%

Il prezzo degli abbonamenti mensili sara calcolato moltiplicando la base tariffaria per il numero delle corse previste e per il numero dei chilometri della relazione di Viaggio arrotondati al chilometro superiore e applicando i seguenti sconti:

-	fino				10	km.	36%
	da	11		a	20	ŔШ.	40%
-	da	21		a	30	km.	50%
-	da	31		a	40	km.	50%
-	da	41		a	50	km.	70%
-	da	51		а	60	km.	80%
_	da	61	km.				90%

Può essere inoltre autorizzato il rilascio, a richiesta delle aziende e su con forme autorizzazione della Giunta regionale, di abbonamenti settimanali e mensili a corse illimitate.

Il prezzo degli abbonamenti a corse illimitate sarà calcolato:

- per gli abbonamenti settimanali maggiorando del 50% il prezzo dell'abbonamento settimanale a dodici corse;
- per gli abbonamenti mensili maggiorando del 50% il prezzo dell'abbonamento mensi le a 50 corse.

Sui prezzi degli abbonamenti viene operato l'arrotondamento alle 100 lire superiori.

I prezzi minimi degli abbonamenti di cui al presente articolo sono calcolati sulla base di una percorrenza di dieci km.

Ogni abbonato dovrà essere munito di documento di identificazione legalmente riconosciuto o di apposita tessera rilasciata a cura delle aziende esercenti dietro compenso a titolo di rimborso spese di 500 lire.

I prezzi degli abbonamenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno inferiori a quelli rivenienti dall'applicazione delle norme fis sate nel presente articolo saranno gradualmente all'ineati a questi ultimi mediante aumenti successivi in misura non superiore al 30% per ciascun aumento.

Il primo aumento avrà decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Gli aumenti successivi saranno attuati a distanza di sei mesi dal primo.

I prezzi degli abbonamenti che risulteranno superiori saranno riportati ai nuovi livelli in occasione del primo rinnovo successivo alla data di entrata in v_1 gore della presente legge.

Art. 37

(Ragazzi)

I ragazzi di altezza fino ad un metro accompagnati singolarmente da persona adulta e che non occupino posto a sedera sono trasportati gratuitamente sulle au tolinee extraurbane.

Art. 38

(Biglietti)

I biglietti di viaggio rilasciati dalle aziende esercenti autoservizi di linea debbono contenere le seguenti indicazioni:

1) il nominativo dell'azienda che effettua il trasporto;

2) la linea ed il percorso per cui i biglietti vengono rilasciati;

3) il prezzo del biglietto;

4) la data del rilascio ed eventualmente la validità del biglietto medesimo.

Art. 39

(Sistemi meccanizzati)

Su richiesta delle aziende esercenti, potrà essere autorizzato l'impiego di macchine emettitrici di biglietti o di macchine obliteratrici.

Le aziende esercenti dovranno depositare presso l'Assessorato regionale ai Trasporti un fac-simile dei biglietti emessi dalle macchine.

Art. 40

(Libera circolazione)

Alle aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, è fatto divieto di rilasciare tesserini di libera circolazione e bigliet ti gratuiti o semigratuiti validi sulle linee da esse gestite.

I tesserini e i biglietti già rilasciati al di fuori dei casi di cui al successivo comma, cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono accedere gratuitamente sugli autobus:

- i funzionari dell'assessorato regionale ai Trasporti muniti di apposita tessera di servizio per l'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo;
- i funzionari della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Uffici Provinciali relativi muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dei Trasporti;

- gli agenti dei circoli delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche addetti alla manutenzione, muniti del biglietto mod. 16 e di tessere di riconoscimento rilasciati dal Ministero PP.TT.;

- i funzionari dell'A.N.A.S. e gli agenti in divisa muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Compartimento A.N.A.S. e convalidata dall'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, limitatamente ai percorsi svolgentisi su strade statali;
- i grandi invalidi di guerra e di lavoro, regolarmente iscritti alle proprie associazioni;

i ciechi di guerra e civili;
il personale dipendente dall'Azienda limitatamente ai soggetti che espletano com piti di servizio attivo su disposizione dei rispettivi gestori.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Viaggiano gratuitamente gli accompagnatori dei grandi invalidi e mutilati di guerra e gli accompagnatori dei ciechi civili e ciechi di guerra.

Art. 41

(Irregolarità di viaggio)

E' fatto obbligo ai viaggiatori di munirsi di titolo di viaggio, valido per il percorso da effettuare o a bordo dell'autobus o presso le biglietterie a ter-

ra quando queste siano appositamente istituite.

I viaggiatori che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di documento di viaggio o presentino documento di viaggio comunque non valido sono tenuti, ol tre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sovratassa pari a due volte l'importo del biglietto evaso con un minimo di lire 5.000.

All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvedono

le aziende mediante gli agenti addetti all'esercizio.

A tal fine le aziende dovranno disporre che tali agenti assumano la quali-

tă di giurati nelle forme volute dalla legge.

L'importo della sanzione amministrativa prevista dal secondo comma del presente articolo è devoluto all'azienda.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 42

(Norma transitoria)

Le funzioni attribuite dalla presente legge ai Consorzi di bacino sono svolte fino alla loro costituzione dalla Giunta regionale.

Art. 43

(Abrogazioni)

E' abrogata ogni legge e disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGNAC REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale dalla seduta del 23 aprile 1980°ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capezza-Galatone)